

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO**

**PUBBLICAZIONE DEI CHIARIMENTI RICHIESTI AI SENSI DEL PUNTO 14 DEL
DISCIPLINARE DI GARA**

1– QUESITO: in relazione alla circostanza che nel disciplinare è indicato il valore massimo unitario del pacchetto “nucleo” - pari a € 551 - e del pacchetto “single” - pari ad € 286 - e l’ammontare complessivo massimo del corrispettivo per la prima annualità - stimato in € 404.457 - e che detto importo è calcolato prendendo a riferimento il numero di assicurati al 1mo gennaio 2013, si chiede di conoscere il numero di personale rispettivamente assicurato a tale data.

RISPOSTA: il numero di assicurati al 1 gennaio 2013 è pari a 937 soggetti di cui 515 aderenti come “nucleo” e 422 quali “single”, fermo restando che tali dati sono soggetti a variazione nel triennio sia in termini complessivi, che di ripartizione tra le due categorie.

2- QUESITO: si chiede conferma che il subappalto sia ammesso anche per le prestazioni ed i servizi di natura diversa da quella assicurativa/assistenziale quali, a titolo esemplificativo, la fornitura e la gestione della rete convenzionata.

RISPOSTA: in linea con quanto previsto al punto 6 del Disciplinare, il subappalto è ammesso solo con riferimento alle attività amministrative svolte dalla Centrale Operativa.

3– QUESITO: si chiede conferma che l’avvalimento, in caso di partecipazione in costituendo RTI, possa essere contratto dalla sola mandataria, considerato che i requisiti devono essere posseduti nel complesso

RISPOSTA: in caso di partecipazione in forma plurima, ogni membro del RTI può dimostrare la capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa indicata nel Disciplinare avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, fermo restando che il concorrente nel suo complesso deve essere in possesso di tutti i predetti requisiti.

4 - QUESITO: si chiede conferma che nel novero dei centri medici convenzionati per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche/terapeutiche siano da considerare compresi i laboratori di analisi ed i centri di fisioterapia.

RISPOSTA: si conferma che nel novero dei centri medici convenzionati per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche/terapeutiche sono da considerare anche i laboratori di analisi ed i centri di fisioterapia .

5– QUESITO: si chiede conferma che, in caso di RTI costituendo, relativamente alle dichiarazioni che devono essere redatte singolarmente da ogni componente del raggruppamento, le stesse debbano essere firmate dal solo dichiarante, e non anche controfirmate dall'altro componente del raggruppamento.

RISPOSTA: sì, non è necessario che le dichiarazioni redatte singolarmente dai legali rappresentanti delle singole società siano controfirmate dalle altre imprese, fatta eccezione per la domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica che deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti.

6– QUESITO: si chiede conferma che, nell'ipotesi di socio unico persona giuridica e non fisica di società per azioni, codesta Stazione Appaltante reputi comunque opportuno il rilascio della dichiarazione di cui all'Allegato III e l'inserimento quindi della stessa nella documentazione di gara.

RISPOSTA: trattandosi di società per azioni, le dichiarazioni di cui all'Allegato III del disciplinare di gara devono essere rese dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

7– QUESITO: si chiede conferma che, con riferimento all'elenco delle strutture convenzionate da produrre in sede di gara, per indicazione “dei servizi sopra richiesti effettivamente attivati” si intenda, a seconda della specificità della singola struttura sanitaria, l'indicazione dei reparti convenzionati ovvero delle specializzazioni convenzionate ovvero della diagnostica laboratoristico-strumentale convenzionata”.

RISPOSTA: in considerazione delle prestazioni oggetto dell'assistenza, dovranno essere indicate le tre ipotesi sopra menzionate.

8– QUESITO: stante la possibilità per gli Enti Assistenziali di partecipare autonomamente (come da punto III.3.1 del Bando; artt. 1, 7 ed 8/A.1 del Disciplinare di Gara), si richiede conferma che in tal caso il requisito di cui all'art.8/A.4 lett. c) del Disciplinare di Gara sia da rendere solo dalla Compagnia di Assicurazione e non dall'Ente Assistenziale poiché questi non raccoglie premi assicurativi ma dichiara la raccolta di contributi come richiesto da punto 8/A.4 lett. b), ovvero sia rispettato dichiarando di aver raccolto contributi per pagare premi nel Ramo Assicurativo Malattia per almeno € 1.500.000

RISPOSTA: in caso di partecipazione alla gara di un ente assistenziale, il requisito in questione dovrà essere soddisfatto ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ovvero mediante costituzione di un RTI o consorzio con compagnia di assicurazione.